



Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI BOLOGNA
SEZIONI COORDINATE DI FERRARA-RAVENNA-FORLÌ/CESENA-RIMINI

Ai Responsabili di Sezione
Ai Responsabili del settore Veicoli
e pc alla DGT NE
da pubblicare sul minisito

Oggetto: applicazione della L. 132 del 1.12.18.

La norma richiamata in oggetto, impone alcuni obblighi all'ufficio che si intende richiamare. Si riporta un estratto degli articoli modificati invitando le SSSL alla lettura dei testi completi.

Per quanto riguarda la competenza dell'ufficio, la norma dispone di considerare la richiesta come veicolo da nazionalizzare nel caso di immatricolazione in Italia. Contrariamente l'utente potrà richiedere il rilascio del foglio di via di cui all'art.99 CdS previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere.

L'ufficio procederà alla successiva restituzione delle targhe e del documento alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.

Si ritiene compatibile consentire il rilascio del foglio di via per il termine massimo previsto qualora richiesto.

Il dirigente
Ing. F. Baldari

Art 93 CdS modificato

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.

1-bis. (Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.

1-quater. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.

Art 99 CdS Non Modificato

2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni sessanta.

Modifica art 132 CdS modificato

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.